

## Modifiche nel regolamento quadro a partire dal 2026

La informiamo in merito alle modifiche al regolamento quadro della Cassa pensioni dei Grigioni (CPGR) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Le modifiche riguardano in particolare i termini che abbiamo adeguato a favore degli assicurati. Abbiamo inoltre precisato diverse disposizioni ai fini di una migliore comprensibilità.

Nelle pagine seguenti troverà una panoramica delle principali modifiche (keypoints) e una rappresentazione comparativa delle disposizioni modificate. Il regolamento quadro in vigore e la versione riassuntiva breve (regolamento breve) possono essere scaricati online dal sito [www.pkgr.ch](http://www.pkgr.ch).

Qualora dovesse avere domande o dubbi, il team di previdenza CPGR sarà lieto di fornirle consulenza personale e competente. Può contattarci tramite e-mail all'indirizzo [vorsorge@pk.gr.ch](mailto:vorsorge@pk.gr.ch) oppure tramite il portale online alla voce «Contatto → Inserisca un nuovo messaggio». Siamo a Sua disposizione per telefono al numero +41 81 257 35 75.





## Keypoints

### Art. 2 – Salario annuo computabile

#### Cpv. 8

- Precisazione ai fini di una migliore comprensibilità in merito alle persone assicurate con incapacità lavorativa totale

### Art. 9 – Congedo non pagato

#### Cpv. 3

- Il termine di notifica per il congedo non pagato è stato abbreviato fino all'inizio del congedo non pagato.

### Art. 11 – Continuazione della copertura assicurativa in caso di disdetta del rapporto di lavoro

#### Cpv. 1

- Il termine di notifica per la continuazione è stato prolungato a due mesi.

#### Cpv. 3

- Durante la continuazione il termine di notifica per un pensionamento parziale è stato abbreviato fino all'inizio della riduzione del salario. Un pensionamento parziale può ora essere richiesto al momento della riduzione del salario (finora: fino a un mese prima della riduzione).

### Art. 17 – Rendita di vecchiaia

#### Cpv. 2

- L'età minima legale per un pensionamento anticipato è di 58 anni. Nei piani di previdenza può continuare a essere previsto un pensionamento anticipato al più presto a partire dal compimento del 60° anno d'età, come stabilito dalla legge cantonale sul personale.

#### Cpv. 6

- Il termine di notifica per comunicare il differimento del pensionamento o la continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento è stato abbreviato fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

#### Cpv. 8

- Precisazione ai fini di una migliore comprensibilità per quanto riguarda l'uscita in caso di inabilità al lavoro dopo l'età di riferimento.
- Gli assicurati che hanno proseguito la loro previdenza oltre l'età di riferimento venivano finora trattati, in caso di decesso, come i beneficiari di una rendita di vecchiaia. L'avere a risparmio disponibile in caso di decesso è stato convertito in una rendita di vecchiaia, dalla quale veniva versata una rendita vedovile vitalizia. Ora, gli assicurati con un differimento o con la continuazione della previdenza in caso di decesso vengono equiparati alle persone che hanno meno dell'età di riferimento (= assicurati).

### Art. 18 – Prelievo di capitale

#### Cpv. 2 e 3

- Il termine di notifica per un prelievo (parziale) di capitale è stato prorogato fino al raggiungimento dell'età di riferimento.



- Se la disdetta viene data dal datore di lavoro, l'annuncio può avvenire durante il termine di disdetta.
- Inoltre, a titolo di novità, la dichiarazione relativa al prelievo di capitale può essere revocata fino al momento del pensionamento.

#### **Art. 20 – Pensionamento parziale**

##### **Cpv. 1**

- Precisazione ai fini di una migliore comprensibilità.

#### **Art. 25 – Rendita per partner**

##### **Cpv. 1 e 2**

- Precisazione ai fini di una migliore comprensibilità.

#### **Art. 28 – Capitale in caso di decesso**

##### **Cpv. 2 e 8**

- Precisazione ai fini di una migliore comprensibilità.
- Il termine di notifica per la prova dei riscatti presso casse pensioni precedenti è stato modificato a favore degli assicurati da entro tre mesi dall'entrata a entro tre mesi dal versamento di una prestazione di libero passaggio.



## Rappresentazione comparativa delle disposizioni modificate

Modifiche	Regolamento 2026
<p><b>Art. 2 Salario annuo computabile</b></p> <p><b>Cpv. 8</b></p> <p>Per persone assicurate con incapacità lavorativa totale (ai sensi dell'AI und grado AI di almeno il 70 %) il salario annuo computabile non può essere adeguato. Se sopraggiunge un caso di previdenza, un adeguamento del salario annuo che risulta ingiustificato viene annullato.</p>	<p><b>Art. 2 Salario annuo computabile</b></p> <p><b>Cpv. 8</b></p> <p>Per persone assicurate con incapacità lavorativa totale (ai sensi dell'AI und grado AI di almeno il 70 %) il salario annuo computabile non può essere adeguato. Se sopraggiunge un caso di previdenza, un adeguamento del salario annuo che risulta ingiustificato viene annullato.</p>
<p><b>Art. 9 Congedo non pagato</b></p> <p><b>Cpv. 3</b></p> <p>La notifica scritta con la scelta della variante assicurativa deve pervenire alla Cassa pensioni al più tardi <b>un mese</b> prima dell'inizio del congedo non pagato. Se la notifica non perviene tempestivamente alla Cassa pensioni, ciò comporta l'uscita. La continuazione della previdenza cessa non appena il rapporto di lavoro viene sciolto nel corso del congedo non pagato.</p>	<p><b>Art. 9 Congedo non pagato</b></p> <p><b>Cpv. 3</b></p> <p>La notifica scritta con la scelta della variante assicurativa deve pervenire alla Cassa pensioni al più tardi prima dell'inizio del congedo non pagato. Se la notifica non perviene tempestivamente alla Cassa pensioni, ciò comporta l'uscita. La continuazione della previdenza cessa non appena il rapporto di lavoro viene sciolto nel corso del congedo non pagato.</p>
<p><b>Art. 11 Continuazione della copertura assicurativa in caso di disdetta del rapporto di lavoro</b></p> <p><b>Cpv. 1</b></p> <p>Le persone assicurate per le quali dopo il raggiungimento dei 58 anni cessa l'assicurazione obbligatoria poiché la datrice o il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro possono chiedere la continuazione della copertura assicurativa conformemente all'art. 47a LPP. Per le magistrati o i magistrati la cessazione in seguito a raggiunti limiti di durata del mandato o a mancata rielezione dopo il raggiungimento dei 58 anni è equiparata alla disdetta del rapporto di lavoro da parte della datrice o del datore di lavoro. Questo vale anche per le persone assicurate per le quali il rapporto di lavoro viene risolto di comune accordo dopo il raggiungimento dei 58 anni attraverso un accordo di risoluzione. Le persone assicurate devono notificarlo per iscritto alla Cassa pensioni</p>	<p><b>Art. 11 Continuazione della copertura assicurativa in caso di disdetta del rapporto di lavoro</b></p> <p><b>Cpv. 1</b></p> <p>Le persone assicurate per le quali dopo il raggiungimento dei 58 anni cessa l'assicurazione obbligatoria poiché la datrice o il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro possono chiedere la continuazione della copertura assicurativa conformemente all'art. 47a LPP. Per le magistrati o i magistrati la cessazione in seguito a raggiunti limiti di durata del mandato o a mancata rielezione dopo il raggiungimento dei 58 anni è equiparata alla disdetta del rapporto di lavoro da parte della datrice o del datore di lavoro. Questo vale anche per le persone assicurate per le quali il rapporto di lavoro viene risolto di comune accordo dopo il raggiungimento dei 58 anni attraverso un accordo di risoluzione. Le persone assicurate devono notificarlo per iscritto alla Cassa pensioni entro due mesi dallo scioglimento del</p>



Modifiche	Regolamento 2026
<p>sioni entro <b>un mese due</b> mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro. Se chiedono la continuazione dell'assicurazione, esse devono decidere al contempo se intendono continuare o meno ad accumulare gli averi a risparmio versando contributi di risparmio. Se esse non chiedono la continuazione dell'assicurazione, ciò comporta l'uscita dalla Cassa pensioni o il pensionamento anticipato.</p> <p><b>Cpv. 3</b></p> <p>Il salario assicurato appena prima della continuazione dell'assicurazione conformemente all'art. 3 costituisce la base per i contributi e le prestazioni durante la continuazione dell'assicurazione. <b>Le persone assicurate hanno tuttavia la possibilità di scegliere un salario assicurato inferiore. Questa opzione può essere scelta un'unica volta nel corso della continuazione dell'assicurazione.</b> Le persone assicurate possono scegliere un salario assicurato più basso dall'inizio della continuazione dell'assicurazione oppure unicamente in un secondo momento. <b>Nella stessa misura è possibile chiedere un pensionamento parziale conformemente all'art. 20.</b> Al momento della riduzione del salario è possibile chiedere un pensionamento parziale conformemente all'art. 20. <b>Questa scelta deve avvenire un mese prima della riduzione.</b></p>	<p>rapporto di lavoro. Se chiedono la continuazione dell'assicurazione, esse devono decidere al contempo se intendono continuare o meno ad accumulare gli averi a risparmio versando contributi di risparmio. Se esse non chiedono la continuazione dell'assicurazione, ciò comporta l'uscita dalla Cassa pensioni o il pensionamento anticipato.</p> <p><b>Cpv. 3</b></p> <p>Il salario assicurato appena prima della continuazione dell'assicurazione conformemente all'art.3 costituisce la base per i contributi e le prestazioni durante la continuazione dell'assicurazione. Le persone assicurate possono scegliere un salario assicurato più basso dall'inizio della continuazione dell'assicurazione oppure unicamente in un secondo momento. Al momento della riduzione del salario è possibile chiedere un pensionamento parziale conformemente all'art. 20.</p>
<p><b>Art. 17, Rendita di vecchiaia</b></p> <p><b>Cpv. 2</b></p> <p>Per le persone assicurate il cui rapporto di lavoro viene risolto dopo il compimento dei 58 anni, si ha un pensionamento anticipato, <b>se previsto nel piano di previdenza.</b> È fatta salva la continuazione della protezione assicurativa conformemente all'art. 11. Tuttavia le persone assicurate possono chiedere per iscritto il trasferimento della prestazione di uscita conformemente agli art. 35 fino all'art. 37 se dimostrano di avviare un'attività lucrativa indipendente in Svizzera, di assumere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera o in Liechtenstein oppure se hanno presentato alla cassa di disoccupazione una richiesta di versamento dell'indennità di disoccupazione.</p>	<p><b>Art. 17, Rendita di vecchiaia</b></p> <p><b>Cpv. 2</b></p> <p>Per le persone assicurate il cui rapporto di lavoro viene risolto dopo il compimento dei 58 anni, si ha un pensionamento anticipato, se previsto nel piano di previdenza. È fatta salva la continuazione della protezione assicurativa conformemente all'art. 11. Tuttavia le persone assicurate possono chiedere per iscritto il trasferimento della prestazione di uscita conformemente agli art. 35 fino all'art. 37 se dimostrano di avviare un'attività lucrativa indipendente in Svizzera, di assumere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera o in Liechtenstein oppure se hanno presentato alla cassa di disoccupazione una richiesta di versamento dell'indennità di disoccupazione.</p>



Modifiche	Regolamento 2026
<p><b>Cpv. 6</b> Le persone assicurate devono comunicare per iscritto alla Cassa pensioni <b>al più tardi un mese prima dell'età di riferimento</b>, prima del raggiungimento dell'età di riferimento, quale delle varianti menzionate nel cpv 5 dev'essere applicata. La scelta della variante non può più essere modificata fino al momento del pensionamento effettivo. In assenza di tale comunicazione, il pensionamento avviene al raggiungimento dell'età di riferimento.</p> <p><b>Cpv. 8</b> Se nel corso del differimento del pensionamento <b>risp. durante la continuazione della previdenza</b> oltre l'età di riferimento le persone assicurate risultano incapaci di lavorare, <b>la prestazione di vecchiaia diventa esigibile il primo giorno del mese successivo al sopravvenire dell'ine capacità lavorativa</b> la prestazione di vecchiaia diventa esigibile con la cessazione della continuazione del versamento del salario o delle prestazioni per perdita di salario. <b>In caso di decesso, per determinare le prestazioni per i superstiti le persone assicurate sono considerate come beneficiarie di rendite di vecchiaia.</b></p>	<p><b>Cpv. 6</b> Le persone assicurate devono comunicare per iscritto alla Cassa pensioni, prima del raggiungimento dell'età di riferimento, quale delle varianti menzionate nel cpv 5 dev'essere applicata. La scelta della variante non può più essere modificata fino al momento del pensionamento effettivo. In assenza di tale comunicazione, il pensionamento avviene al raggiungimento dell'età di riferimento.</p> <p><b>Cpv. 8</b> Se nel corso del differimento del pensionamento risp. durante la continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento le persone assicurate risultano incapaci di lavorare, la prestazione di vecchiaia diventa esigibile con la cessazione della continuazione del versamento del salario o delle prestazioni per perdita di salario.</p>
<p><b>Art. 18 Prelievo di capitale</b></p> <p><b>Cpv. 2</b> Una dichiarazione scritta in tal senso relativa al prelievo di capitale deve essere resa almeno <b>un mese</b> prima che diventi esigibile la prima rendita conformemente all'art. 17 cpv. 1 e 2. <b>Tale dichiarazione non può più essere revocata.</b> Una dichiarazione precedentemente rilasciata può essere revocata per iscritto entro tale data.</p> <p><b>Cpv. 3</b> Se il pensionamento avviene in seguito a disdetta da parte della datrice o del datore di lavoro e se non è stata resa nessuna dichiarazione scritta relativa al prelievo di capitale, quest'ultimo viene comunque concesso se una tale dichiarazione viene presentata <b>entre 30 giorni dalla ricezione della disdetta</b> durante il termine di disdetta.</p>	<p><b>Art. 18 Prelievo di capitale</b></p> <p><b>Cpv. 2</b> Una dichiarazione scritta in tal senso relativa al prelievo di capitale deve essere resa almeno prima che diventi esigibile la prima rendita conformemente all'art. 17 cpv. 1 e 2. Una dichiarazione precedentemente rilasciata può essere revocata per iscritto entro tale data.</p> <p><b>Cpv. 3</b> Se il pensionamento avviene in seguito a disdetta da parte della datrice o del datore di lavoro e se non è stata resa nessuna dichiarazione scritta relativa al prelievo di capitale, quest'ultimo viene comunque concesso se una tale dichiarazione viene presentata durante il termine di disdetta.</p>



Modifiche	Regolamento 2026
<p><b>Art. 20, Pensionamento parziale</b></p> <p><b>Cpv. 1</b></p> <p>Le persone assicurate possono optare per un pensionamento parziale non prima aver compiuto i 58 anni, <del>La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare la quota della riduzione del salario annuo soggetto all'AVS</del> se previsto nel piano di previdenza. In caso di pensionamento anticipato la quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare la quota della riduzione del salario. Il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20 % della prestazione di vecchiaia. <del>Anche il salario annuo soggetto ai contributi AVS deve essere ridotto di conseguenza. Il grado di occupazione e il salario annuo computabile vengono ridotti in misura proporzionale.</del> Il pensionamento parziale senza una contemporanea riduzione del grado di occupazione è escluso. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, le persone assicurate possono andare in pensione parziale fino a un massimo pari alla riduzione del salario annuo soggetto all'AVS. Il pensionamento completo è possibile in qualsiasi momento.</p>	<p><b>Art. 20, Pensionamento parziale</b></p> <p><b>Cpv. 1</b></p> <p>Le persone assicurate possono optare per un pensionamento parziale non prima aver compiuto i 58 anni, se previsto nel piano di previdenza. In caso di pensionamento anticipato la quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare la quota della riduzione del salario. Il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20 % della prestazione di vecchiaia. Il pensionamento parziale senza una contemporanea riduzione del grado di occupazione è escluso. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, le persone assicurate possono andare in pensione parziale fino a un massimo pari alla riduzione del salario annuo soggetto all'AVS. Il pensionamento completo è possibile in qualsiasi momento.</p>
<p><b>Art. 24 Rendita vedovile</b></p> <p><b>Cpv. 1</b></p> <p>Se una persona assicurata o una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, la moglie o il marito superstite ha diritto a una rendita vedovile. Se nel piano di previdenza non è contemplato altrimenti, una rendita vedovile viene concessa se al momento del decesso della persona assicurata la persona superstite</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- deve provvedere al mantenimento di almeno una figlia o un figlio <b>comune</b> (o se è incinta e la figlia è nata viva o il figlio è nato vivo entro 300 giorni dal decesso del marito); oppure</li><li>- ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni (il periodo trascorso in una relazione di coppia notificata conformemente all'art. 25 viene computato);</li><li>- è invalida in misura pari almeno al 50 %.</li></ul>	<p><b>Art. 24 Rendita vedovile</b></p> <p><b>Cpv. 1</b></p> <p>Se una persona assicurata o una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, la moglie o il marito superstite ha diritto a una rendita vedovile. Se nel piano di previdenza non è contemplato altrimenti, una rendita vedovile viene concessa se al momento del decesso della persona assicurata la persona superstite</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- deve provvedere al mantenimento di almeno una figlia o un figlio comune (o se è incinta e la figlia è nata viva o il figlio è nato vivo entro 300 giorni dal decesso del marito); oppure</li><li>- ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni (il periodo trascorso in una relazione di coppia notificata conformemente all'art. 25 viene computato);</li><li>- è invalida in misura pari almeno al 50 %.</li></ul>



Modifiche	Regolamento 2026
<p><b>Art. 25, Rendita per partner</b></p> <p><b>Cpv. 1</b></p> <p>Se una persona assicurata o una persona che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, la partner o il partner superstite è equiparata o equiparato alla moglie o al marito superstite e riceve le stesse rendite e riduzioni di prestazioni conformemente all'art. 24. Se il piano di previdenza non prevede altrimenti, una rendita per partner viene concessa se al momento del decesso della persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità <b>sene soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:</b></p> <p>a) la partner o il partner superstite ha più di 45 anni ed è in grado di comprovare una <b>con- vivenza relazione di coppia</b> ininterrotta con la persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità, senza vincolo di matrimonio, per almeno cinque anni fino all'avvenuto decesso o</p> <p>b) la partner o il partner superstite deve provvedere al mantenimento di almeno una figlia o un figlio comune (o se è incinta e la figlia è nata viva o il figlio è nato vivo entro 300 giorni dal decesso del marito).</p> <p>Inoltre devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <p>c) a) Tra la persona superstite e la persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità non vi erano impedimenti al matrimonio (in particolare parentela, cfr. art. 95 CC).</p> <p>d) b) La persona superstite non percepisce né prestazioni per i superstiti dalla previdenza professionale, né le spetta un altro diritto a rendite di questo tipo erogate da istituti di previdenza svizzeri o esteri.</p> <p>e) c) Al momento del decesso della persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità, né la persona superstite, né la persona deceduta che era assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità erano sposate.</p> <p>f) d) La notifica della convivenza di relazione di coppia, che deve essere sottoscritta da</p>	<p><b>Art. 25, Rendita per partner</b></p> <p><b>Cpv. 1</b></p> <p>Se una persona assicurata o una persona che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, la partner o il partner superstite è equiparata o equiparato alla moglie o al marito superstite e riceve le stesse rendite e riduzioni di prestazioni conformemente all'art. 24. Se il piano di previdenza non prevede altrimenti, una rendita per partner viene concessa se al momento del decesso della persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità</p> <p>a) la partner o il partner superstite ha più di 45 anni ed è in grado di comprovare una relazione di coppia ininterrotta con la persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità, senza vincolo di matrimonio, per almeno cinque anni fino all'avvenuto decesso o</p> <p>b) la partner o il partner superstite deve provvedere al mantenimento di almeno una figlia o un figlio comune (o se è incinta e la figlia è nata viva o il figlio è nato vivo entro 300 giorni dal decesso del marito).</p> <p>Inoltre devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <p>c) Tra la persona superstite e la persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità non vi erano impedimenti al matrimonio (in particolare parentela, cfr. art. 95 CC).</p> <p>d) La persona superstite non percepisce né prestazioni per i superstiti dalla previdenza professionale, né le spetta un altro diritto a rendite di questo tipo erogate da istituti di previdenza svizzeri o esteri.</p> <p>e) Al momento del decesso della persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità, né la persona superstite, né la persona deceduta che era assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità erano sposate.</p> <p>f) La notifica di relazione di coppia, che deve essere sottoscritta da entrambe le persone</p>



Modifiche	Regolamento 2026
<p>entrambe le persone interessate, è stata presentata alla Cassa pensioni quando le due persone erano ancora in vita e prima che la persona assicurata raggiungesse l'età di riferimento. La persona assicurata o che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità deve comunicare immediatamente per iscritto alla Cassa pensioni un eventuale scioglimento della convivenza. La Cassa pensioni conferma <del>a tutte le persone coinvolte</del> di aver ricevuto i documenti. Nei casi in cui sono dovute prestazioni essa verifica se in base ai documenti inoltrati sono soddisfatti i presupposti per avere diritto.</p> <p><b>Cpv.2</b> <del>Le persone che al momento del decesso della persona assicurata e che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità dovevano provvedere al mantenimento di almeno una figlia e un figlio comune (o se erano incinte e se la figlia è nata viva o il figlio è nato vivo entro 300 giorni dal decesso della partner o del partner) e che sono state comunicate per iscritto alla Cassa pensioni dalla persona assicurata prima del suo decesso, sono equiparate alla partner e al partner superstite conformemente al cpv. 1. se i presupposti conformemente al cpv. 1 lett. a) e) sono soddisfatti cumulativamente.</del></p> <p><b>Cpv. 3-2</b> Per le partner e i partner di persone che percepiscono rendite di vecchiaia non vi è alcun diritto a prestazioni se i presupposti per avere diritto conformemente al cpv. 1 non erano soddisfatti già prima che la persona assicurata raggiungesse l'età di riferimento.</p> <p><b>Cpv. 4-3</b> Se i presupposti per avere diritto conformemente al <del>cpv. 2</del> cpv. 1 lett. b) sono soddisfatti per più di una persona, il diritto conformemente al <del>cpv. 2</del> cpv. 1 lett. b) sussiste per ogni persona, tuttavia per un importo massimo pari alla rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP. Se, oltre alle persone di cui al cpv. 1 lett. a), hanno diritto anche persone di cui al cpv. 1 lett. b), per tutte le persone sussiste il diritto massimo in misura pari all'importo della rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP.</p>	<p>interessate, è stata presentata alla Cassa pensioni quando le due persone erano ancora in vita e prima che la persona assicurata raggiungesse l'età di riferimento. La persona assicurata o che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità deve comunicare immediatamente per iscritto alla Cassa pensioni un eventuale scioglimento della convivenza. La Cassa pensioni conferma di aver ricevuto i documenti. Nei casi in cui sono dovute prestazioni essa verifica se in base ai documenti inoltrati sono soddisfatti i presupposti per avere diritto.</p> <p><b>Cpv .2</b> Per le partner e i partner di persone che percepiscono rendite di vecchiaia non vi è alcun diritto a prestazioni se i presupposti per avere diritto conformemente al cpv. 1 non erano soddisfatti già prima che la persona assicurata raggiungesse l'età di riferimento.</p> <p><b>Cpv .3</b> Se i presupposti per avere diritto conformemente al cpv. 1 lett. b) sono soddisfatti per più di una persona, il diritto conformemente al cpv. 1 lett. b) sussiste per ogni persona, tuttavia per un importo massimo pari alla rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP. Se, oltre alle persone di cui al cpv. 1 lett. a), hanno diritto anche persone di cui al cpv. 1 lett. b), per tutte le persone sussiste il diritto massimo in misura pari all'importo della rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP.</p>



Modifiche	Regolamento 2026
persone sussiste il diritto massimo in misura pari all'importo della rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP.	
<p><b>Art. 28, Capitale in caso di decesso</b></p> <p><b>Cpv. 2</b> Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, dedotti i costi per il finanziamento <b>delle</b> di <b>tutte</b> le prestazioni per i superstiti ai sensi dell'art. 24 fino all'art.27, come minimo la somma dei riscatti versati alla Cassa pensioni (esclusi gli interessi). Possono essere computati anche i riscatti presso precedenti casse pensioni (sempre esclusi gli interessi), a condizione che la persona assicurata deceduta o la persona che percepisce una rendita di invalidità ne abbia fornito prova scritta alla Cassa pensioni entro tre mesi <b>dall'ingresso dopo il versamento di una prestazione di libero passaggio</b> nella Cassa pensioni. I costi per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti corrispondono al valore attuale delle prestazioni per i superstiti e sono calcolati sulla base dei principi di tecnica attuariale della Cassa pensioni.</p> <p><b>Cpv. 8</b> Se al momento del decesso della persona assicurata o della persona che percepisce una rendita di invalidità la Cassa pensioni non è in possesso di una clausola beneficiaria scritta, il capitale in caso di decesso viene versato contemporaneamente a più persone beneficiarie in parti uguali e in base all'ordine indicato in precedenza. Le persone di cui al cpv. 4 lett. b) hanno diritto solo se sono state notificate per iscritto alla Cassa pensioni, mediante <b>una clausola beneficiaria la notifica di relazione di coppia</b> dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità. La notifica deve pervenire alla Cassa pensioni quando la persona assicurata o la persona che percepisce la rendita d'invalidità è ancora in vita.</p>	<p><b>Art. 28, Capitale in caso di decesso</b></p> <p><b>Cpv. 2</b> Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, dedotti i costi per il finanziamento di tutte le prestazioni per i superstiti ai sensi dell'art. 24 fino all'art.27, come minimo la somma dei riscatti versati alla Cassa pensioni (esclusi gli interessi). Possono essere computati anche i riscatti presso precedenti casse pensioni (sempre esclusi gli interessi), a condizione che la persona assicurata deceduta o la persona che percepisce una rendita di invalidità ne abbia fornito prova scritta alla Cassa pensioni entro tre mesi dopo il versamento di una prestazione di libero passaggio nella Cassa pensioni. I costi per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti corrispondono al valore attuale delle prestazioni per i superstiti e sono calcolati sulla base dei principi di tecnica attuariale della Cassa pensioni.</p> <p><b>Cpv. 8</b> Se al momento del decesso della persona assicurata o della persona che percepisce una rendita di invalidità la Cassa pensioni non è in possesso di una clausola beneficiaria scritta, il capitale in caso di decesso viene versato contemporaneamente a più persone beneficiarie in parti uguali e in base all'ordine indicato in precedenza. Le persone di cui al cpv. 4 lett. b) hanno diritto solo se sono state notificate per iscritto alla Cassa pensioni, mediante la notifica di relazione di coppia dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità. La notifica deve pervenire alla Cassa pensioni quando la persona assicurata o la persona che percepisce la rendita d'invalidità è ancora in vita.</p>